

TI_GERICHTE 12.2002.85 vom 24. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.85

FR: TI_GERICHTE 12.2002.85 du 24 février 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.85 del 24 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

Merita per contro di essere ammessa, almeno parzialmente, la censura relativa agli interessi di complessivi fr. 37.-, che il primo giudice ha riconosciuto all'attrice in conseguenza della mora della convenuta, durante 27 giorni (dal

E. 13

giugno al 10 luglio 1996), nel pagamento di un acconto di fr. 10'037.95. Il Segretario assessore, richiamandosi alla perizia giudiziaria, ha quantificato in fr. 15'591.60 (ovvero fr. 14'640.- più IVA al 6.5%) l'onorario che l'attrice avrebbe potuto pretendere per quanto svolto nel 1995, concludendo -giustamente- che per quell'anno essa, avendo già incassato complessivamente fr. 17'066.95 (fr. 10'037.95 e fr. 7'029.-), non potesse più pretendere alcunché. Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, ciò non significa però che l'attrice non possa prevalersi del fatto che la convenuta abbia pagato l'acconto di fr. 10'037.95 con 27 giorni di ritardo. Pur essendo pacifico che a quel momento quella somma non era del tutto esigibile, è in effetti chiaro, sulla base degli accertamenti del perito giudiziario, che essa lo era per lo meno in ragione di fr. 8'562.60 (cioè la differenza tra l'onorario effettivamente dovuto all'attrice, fr. 15'591.60, e gli acconti da lei incassati sino a quel momento, pari a fr. 7'029.-), per cui gli interessi moratori del 5% (art. 104 CO) dovranno essere calcolati unicamente su questo importo, il che permette di ridurre a fr. 31.05 il credito a favore dell'attrice. Che questa somma dovesse essere compensata con il maggior credito a favore della convenuta risultante nel 1995, è stato addotto da quest'ultima per la prima volta, e quindi irritualmente (art. 78 CPC), solo in sede conclusionale (p. 13). 10. Ne discende la reiezione dell'appello principale e il parziale accoglimento -ancorché in misura minima- di quello adesivo. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 aprile 2002 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 280.- b) spese _____ fr. 20.- Totale _____ fr. 300.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 350.- per ripetibili. III. L'appello adesivo 6 giugno 2002 di _____ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 8 aprile 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. La petizione di _____, è parzialmente accolta e pertanto _____, è condannata a versarle fr. 31.05. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 430.- b)

spese

fr. 20.- Totale

fr. 450.- da anticiparsi dall'appellante adesivamente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili. V. Intimazione a: - _____

Comunicazione alla Pretura distretto di Lugano, Sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.